

COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10772 - 5	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 6 in data: 19/03/2015 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, CC. 611 E 612, LEGGE 190/2014: APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquindici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **21,00** sala delle adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
1 - COMINETTI Graziano	SI		7 - LENI Giambattista		SI
2 - BINDA Elena	SI		8 - MARI Raffaella	SI	
3 - CALCINA Emanuele	SI		9 - GROSSI Elisa		SI
4 - FERRARI Marcella	SI		10 - MELGARI Martina	SI	
5 - GUARNERI Chiara	SI		11 - ALQUATI Marco	SI	
6 - CORBARI Paolo	SI				

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Graziano Cominetti** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART.1, CC. 611 E 612 LEGGE 190 / 2014: APPROVAZIONE

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale, i consiglieri Corbari e Mari per la maggioranza ed Alquati per la minoranza.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

1) VISTO l'art.1, cc. 611 e 612 Legge 190 / 2014, il quale prevede in sintesi quanto segue (nel quale sono inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi):

art. 1 comma 611.

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

[B] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... gli enti locali ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

[C] anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Art. 1 comma 612.

[D] ... i sindaci ..., in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

[F] Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,

[G] e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

[H] Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui [sopra] predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2) CONSIDERATO, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate (cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che:

- il Consiglio Comunale ha coerentemente approvato, **con propria deliberazione n.56 16.12.2014**, la *Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e relative determinazioni ai sensi dell'art.3, cc. 27 e ss. Legge 244 / 2007 ed art.1, c.569 Legge 147 / 2013*, tra l'altro:
 - prendendo atto che alla data odierna il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: Padania Acque SpA; Padania Acque Gestione S.p.A;
 - autorizzando ... il mantenimento delle sopra citate partecipazioni societarie del Comune e di ritenerle legittime e conformi ai dettami della Legge 244 / 2007;
- **con propria deliberazione n. 55 del 16.12.2014** ad oggetto "Servizio idrico integrato – affidamento a Padania Acque Gestione Spa – Subentro nella gestione dei servizi in economia", si è tra l'altro deliberato che "Padania Acque Gestione ... affidataria del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, (subentra) nella gestione del servizio ... (già) esercitato in economia dal Comune"
- **con propria deliberazione 16.12.2014 n. 54**, il Consiglio ha approvato la deliberazione ad oggetto "Completamento del riassetto del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona: atto di indirizzo", con la quale si è deliberato di dare mandato agli organi amministrativi di "Padania Acque S.p.A." e di "Padania Acque Gestione S.p.A." di proporre all'assemblea degli azionisti un'operazione di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." in "Padania Acque S.p.A." con lo scopo di creare l'incubator ideale che, per caratteristiche soggettive e solidità patrimoniale, possa inglobare il patrimonio idrico detenuto dalle altre società pubbliche della provincia, subentrare negli impegni finanziari assunti dagli enti in passato per gli investimenti idrici, compresi quelli contratti dai Comuni, divenendo gestore ed erogatore unico della provincia di Cremona; 2 – di realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse pubbliche e nel minor tempo possibile ...

[B] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell'azione amministrativa; si noti che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero titolo di esempio, le aziende speciali ex art.114 DLgs 267 / 2000), cosicché si ritiene di dover far riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere /237/2014/PAR del 29/09/2014);

[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito elencati, ciascuna società di cui il Comune detenga direttamente o indirettamente una partecipazione:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
- e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
- f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacché è strettamente correlato alle competenze esclusive del Consiglio Comunale ex art.42, c.2, lettere e) e g) DLgs 267 / 2000 (*organizzazione dei*



pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende ...), si ritiene debba essere approvato, entro il 31.03.2015, dal Consiglio medesimo, salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (*piano*) che, per singola società, individui, le modalità e i tempi di attuazione delle decisioni eventualmente assunte, nonché dei risparmi da conseguire;

[F] la sintesi (*piano*) di cui sopra è correlata dall'analisi (*relazione*) per singola società e per ciascuno degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C];

[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Ente (si ritiene nelle sezione *Amministrazione Trasparente* – sottosezione *Atti Generali*, in relazione a quanto sopra sub 1-I);

[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G];

3) VISTI, il piano e la relazione riportati nel dispositivo;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO di quanto ai numeri 1) e 2) delle premesse, relativamente a quanto previsto dall'art.1, commi 611 e 612 Legge 190/2014, nonché alle partecipazioni societarie ad oggi detenute dal Comune, alle verifiche cui sottoporre ciascuna partecipazione, all'impostazione del piano in oggetto, alla sua rendicontazione, agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione;
- 2) DI APPROVARE il piano e la relazione sotto riportati;
- 3) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale del Comune .

PIANO

Il Comune ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) Padania Acque SpA;
- 2) Padania Acque Gestione SpA.

L'avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio dovrebbe condurre a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella relazione; i tempi di ottenimento prescindono dalla volontà istituzionale del singolo Comune.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate in Allegato 2, e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

RELAZIONE

Le **società** in cui il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

- 1) *Padania Acque SpA;*
- 2) *Padania Acque Gestione SpA.*

Le sopracitate società sono a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali. Per singola società / partecipazione societaria, le principali **informazioni** di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate:

PADANIA ACQUE S.p.A.		
Denominazione	Padania Acque S.p.A.	
Sede Legale	Via Macello n. 14 - 26100 Cremona	
Codice Fiscale	111860193	
Partita I.V.A.	111860193	
Costituzione	25/02/1995	
Durata sino al	31/12/2050	
Risultati di bilancio	anno 2011	€ 235.778,00
	anno 2012	€ 221.074,00
	anno 2013	€ 159.630,00
Capitale sociale	€ 30.308.452,00	
Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	€ 35.947.149,00	
Valore della produzione ultimo bilancio approvato	€ 6.587.506,00	
Misura della partecipazione	0,8584%	
Componenti il Consiglio di Amministrazione	n. 5 componenti: Lanfranchi Alessandro – Presidente Busi Stefano – Vicepresidente Manifesti Egidio – Consigliere Moretti Antonio – Consigliere Cherubelli Monia - Consigliere	
Compenso corrisposto al Presidente	€ 1.800,00/mese	
Compensi corrisposti ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 800,00/mese al Vicepresidente € 500,00/mese ai Consiglieri	
Componenti il Collegio Sindacale	n. 3 membri: Sinelli Catia Rosa – Presidente Collegio Sindacale Rossi Giorgio – Sindaco Vaiani Ernesto - Sindaco	
Compensi corrisposti ai componenti il Collegio Sindacale	€ 15.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale € 10.000,00 ai componenti del Collegio Sindacale	



PADANIA ACQUE GESTIONE S.p.A.		
Denominazione	Padania Acque Gestione S.p.A.	
Sede Legale	Via Macello n. 14 - 26100 Cremona	
Codice Fiscale	01308980190	
Partita I.V.A.	01308980190	
Costituzione	25/11/2003	
Durata sino al	31/12/2100	
Risultati di bilancio	anno 2011	€ 183.772,00
	anno 2012	€ 134.992,00
	anno 2013	€ 225.110,00
Capitale sociale	€ 2.459.172 ,00	
Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	€ 6.012.484,00	
Valore della produzione ultimo bilancio approvato	€ 33.723.011,00	
Misura della partecipazione	0,4028%	
Componenti il Consiglio di Amministrazione	n. 5 membri: Barbati Ercole - Presidente Ferrari Enrico - Vice Presidente Perolini Alessandro - Vice Presidente Capelli Oriele - Consigliere Lanfranchi Alessandro - Consigliere	
Compenso corrisposto al Presidente	€ 2.277,00/mese	
Compensi corrisposti ai componenti il Consiglio di Amministrazione	Ferrari Enrico: ha rinunciato al trattamento economico Perolini Alessandro: € 841,50/mese Capelli Oriele: € 841,50/mese Lanfranchi Alessandro: € 841,50/mese	
Componenti il Collegio Sindacale	n. 3 membri: Bodini Claudio – Presidente del Collegio Sindacale Gaffuri Antonio – Sindaco Serina Emanuele - Sindaco	
Compensi corrisposti ai componenti il Collegio Sindacale	€ 38.161,00 complessivi relativi all'esercizio 2013	

Come da numero 2) – [C] delle premesse della presente deliberazione cui la presente relazione, gli **aspetti / elementi / fattori** in base ai quali ogni società / partecipazione societaria viene sottoposta a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
- d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) - 2) PADANIA ACQUE – PADANIA ACQUE GESTIONE

a) Padania Acque Gestione è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del DLgs 152 / 2006.

Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria *in house* del servizio.

A titolo di razionalizzazione societaria già in corso, si evidenzia che è in fase di valutazione la procedura di fusione ex art.2501 e ss. C.C., con incorporazione di Padania Acque Gestione in Padania Acque; le due società si sono originate dalla scissione ex art.2506 e ss. C.C. in forza delle previsioni, oggi superate, ex art.35, c.1 Legge 448 / 2001 (con ricomposizione della separazione societaria tra proprietà di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e gestione / erogazione del servizio); l'operazione risponde all'obbligo di realizzazione del *gestore unico* sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 DLgs 152 / 2006, come modificati ed integrati dal DL 133 / 2014 convertito in Legge 164 / 2014.

Come da comunicazione di Padania Acque S.p.A del 11.03.2015 PAG/U/2015/2912 (ns. prot. nr 749 del 12.03.2015) è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000; dall'integrazione delle due società risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

b) La società risultante dalla fusione ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società' partecipati dal Comune.

d) Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, fermo quanto sopra esposto sub a) relativamente alla fusione in corso di attuazione, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune singolarmente considerato.

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

Come da comunicazione di Padania Acque S.p.A del 11.03.2015 PAG/U/2015/2912 (ns. prot. nr 749 del 12.03.2015) è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000;

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Oltre a quanto già esposto sopra sub a) in termini di risparmi, in materia di numero di amministratori, le società debbono rispettare quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alle due società si applica quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

ex art.16, c.2 D.L. 90/2014, Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori le società debbono rispettare quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale delle due società, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Dall'integrazione di Padania Acque e Padania Acque Gestione risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Graziano Cominetti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Anna Maria Bianca Arcuri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 31 MAR. 2015



Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Anna Maria Bianca Arcuri

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

Allegato sub A) alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE nr. 6 del 19.03.2015

Deliberazione avente per oggetto:

“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, CC. 611 E 612, LEGGE 190/2014: APPROVAZIONE”

Parere di cui all’art.49, 1°comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000:

- in ordine alla regolarità TECNICA



FAVOREVOLE
rag. Sabrina Leni

- in ordine alla regolarità CONTABILE



FAVOREVOLE
rag. Sabrina Leni

Pescarolo ed Uniti, li 19.03.2015
